

BONUS E CREDITI - 2021 -

CREDITO D'IMPOSTA BENI STRUMENTALI NUOVI

01. NOZIONE

La **legge di bilancio 2021** (**art. 1 commi 1051-1063 L. 178/2020**) ha migliorato i provvedimenti relativi al credito d'imposta per l'acquisizione di beni strumentali nuovi.

Sono agevolabili gli investimenti effettuati **dal 16.11.2020 al 31.12.2021**. L'agevolazione spetta comunque per gli investimenti effettuati **entro il 30.6.2022 a condizione che** entro la data del **31.12.2021**:

l'ordine sia stato accettato dal venditore;

sia stato corrisposto il pagamento di acconti in misura non inferiore al 20% del costo di acquisto.

La forma è quella solita del **credito d'imposta**.

02. LE NOVITA' DELLA LEGGE 178/2020 LEGGE DI BILANCIO 2020

Tra le novità introdotte dalla legge di bilancio 2021 si segnalano:

la proroga dell'agevolazione fino al 2022 (*con termine al 30.06.2023 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione*);

l'ampliamento dell'ambito oggettivo, includendo anche i beni immateriali "ordinari";

il potenziamento delle aliquote agevolative e l'incremento dell'ammontare delle spese ammissibili;

la possibilità di fruire dell'agevolazione per i beni **ordinari** in **un'unica quota annuale per i soggetti con ricavi/compensi inferiori a 5 milioni**;

l'utilizzo del credito d'imposta **sin dall'anno dell'investimento** e in tre quote costanti.

La nuova agevolazione per gli investimenti in beni strumentali riguarda **gli investimenti effettuati già dallo scorso 16.11.2020**.

RICORDA: Per i beni di cui **all'Allegato A alla L. 232/2016** rileva, ai fini dell'utilizzo del beneficio, **l'interconnessione** del bene.

RICORDA ANCORA: Affinché un bene possa essere definito **interconnesso** è necessario che:

- scambi informazioni con sistemi interni e/o esterni per mezzo di un collegamento basato su specifiche documentate, disponibili pubblicamente e internazionalmente riconosciute (ad esempio: TCP-IP, HTTP, MQTT, ecc.);
- sia identificato univocamente, al fine di riconoscere l'origine delle informazioni, mediante l'utilizzo di standard di indirizzamento internazionalmente riconosciuti (ad esempio, indirizzo IP).

I requisiti devono essere attestati mediante apposita documentazione.

Vediamo meglio come funziona.

03. SOGGETTI BENEFICIARI

Possono accedere al credito d'imposta **TUTTE le imprese** (società e imprese individuali) residenti, a prescindere dalla forma giuridica, dal settore di appartenenza, dalla dimensione, dal regime contabile adottato.

Tra i beneficiari anche gli **esercenti arti e professioni** ma con una restrizione dell'agevolazione, infatti possono solo accedere al credito d'imposta previsto per i beni **ordinari**.

RICORDA:	L'utilizzo del beneficio spettante è subordinato: <ul style="list-style-type: none">→ alla condizione del rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore;→ al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.
-----------------	---

Sono esclusi dal beneficio le imprese in liquidazione anche volontaria, fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo senza continuità aziendale, altra procedura concorsuale.

Sono ancora escluse le imprese colpite da **sanzioni interdittive**.

RICORDA:	Le sanzioni interdittive sono: <ul style="list-style-type: none">a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività;b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi. <p style="text-align: right;"><i>Art. 9 comma 2 D.Lgs. 231/2001</i></p>
-----------------	--

04. INVESTIMENTI AGEVOLABILI, ACQUISIZIONE E ENTRATA IN FUNZIONE

Quando parliamo di investimenti dobbiamo dunque dividerli in **4.0** e **Ordinari**:

BENI	BENI MATERIALI INDUSTRIA 4.0 DI CUI ALLA TABELLA A BENI IMMATERIALI INDUSTRIA 4.0 DI CUI ALLA TABELLA B MATERIALI E IMMATERIALI ORDINARI
-------------	---

Si ricorda che il credito d'imposta spetta per l'acquisto di beni strumentali **NUOVI** destinati ad unità produttive nel territorio dello Stato. Può essere oggetto di agevolazione il bene esposto in *show room* ed utilizzato esclusivamente al solo scopo dimostrativo.

Con riferimento ai beni complessi per realizzare i quali si siano anche utilizzati beni usati, gli stessi rimangono agevolabili purché il costo del nuovo sia prevalente rispetto a quello dell'usato.

I beni oggetto dell'agevolazione devono caratterizzarsi per il requisito della strumentalità rispetto all'attività esercitata dall'impresa beneficiaria

Sono **esclusi dall'agevolazione i seguenti beni:**

i **veicoli** e gli altri mezzi di trasporto di cui all'art. 164 co. 1 del TUIR;

i beni con coefficiente di **ammortamento inferiore al 6,5%**;

i **fabbricati** e le **costruzioni**;

i beni di cui all'**Allegato 3** alla L. 208/2015 (*vedi al termine della nostra Pillola*).

L'agevolazione spetta **in misura maggiore** per gli investimenti in beni materiali di cui all'**Allegato A** alla L. 232/2016. In generale, si tratta dei beni **funzionali alla trasformazione tecnologica e/o digitale** delle imprese in chiave **Industria 4.0**, quali:

beni strumentali il cui funzionamento è controllato da sistemi computerizzati e/o gestito tramite opportuni sensori e azionamento;

sistemi per l'assicurazione della qualità e della sostenibilità

dispositivi per l'interazione uomo-macchina e per il miglioramento dell'ergonomia e della sicurezza del posto di lavoro in logica **4.0**.

E' previsto un tetto massimo **di 20 milioni di euro** di investimenti per determinare il credito d'imposta.

Sono altresì oggetto dell'agevolazione **anche i beni immateriali strumentali nuovi** di cui all'**Allegato B** alla L. 232/2016 anch'essi con **beneficio rinforzato**.

In questo caso il tetto massimo previsto per gli investimenti è di **un milione di euro**.

Come detto i beni devono essere **nuovi**, a tale scopo specifichiamo che rientrano nella nozione anche i beni in leasing (il costo di riferimento è quello sostenuto dalla società di leasing per l'acquisto) e quelli costruiti in economia o mediante appalto.

Considerato, che la nuova disposizione è migliorativa della precedente e del preciso lasso di tempo in cui l'investimento deve avvenire, è necessario individuare il momento in cui l'investimento si considera realizzato, **vediamo in tabella.**

Investimenti	Momento di effettuazione degli investimenti
Proprietà	Le spese di acquisizione dei beni mobili si considerano sostenute: <ul style="list-style-type: none"> → alla data della consegna o spedizione; → ovvero, se diversa e successiva, alla data in cui si verifica l'effetto traslativo o costitutivo della proprietà o di altro diritto reale. Non si tiene conto delle clausole di riserva della proprietà (o "patto di riservato dominio").
Leasing	Rileva la data di consegna al locatario e, in particolare, la data di sottoscrizione del verbale di consegna da parte dell'utilizzatore. Nel caso in cui il contratto di <i>leasing</i> preveda la clausola di prova a favore del locatario, ai fini dell'agevolazione rileva la dichiarazione di esito positivo del collaudo da parte dello stesso locatario.
Appalto	Nell'ipotesi di investimenti effettuati mediante contratti di appalto, i costi si considerano sostenuti dal committente: <ul style="list-style-type: none"> → alla data di ultimazione della prestazione; oppure, in caso di stati di avanzamento dei lavori, alla data in cui l'opera (es. macchinario) o la porzione d'opera viene verificata ed accettata dal committente: in tal caso, sono agevolabili i corrispettivi liquidati nel periodo agevolato in base allo stato di avanzamento dei lavori (SAL), indipendentemente dalla durata infrannuale o ultrannuale del contratto.
Realizzazione in economia	Rilevano i costi imputabili all'investimento sostenuti nel periodo agevolato, avuto riguardo ai criteri di competenza in precedenza indicati.

Il credito d'imposta è utilizzabile **esclusivamente in compensazione** mediante il modello F24.

Lo stesso è utilizzabile in **tre quote annuali di pari importo** a cominciare dall'utilizzo di entrata in funzione del bene.

RICORDA: Per i soggetti che effettuano **investimenti in beni ordinari** e con **ricavi/compensi inferiori a 5 milioni di euro** il credito d'imposta **è utilizzabile in un'unica soluzione.**


Ma da quando è utilizzabile? Vi sono delle differenze.

investimenti in beni materiali e immateriali ordinari	investimenti nei beni Industria 4.0
dall'anno di entrata in funzione dei beni	dall'anno di avvenuta interconnessione

Si noti che se l'interconnessione avviene successivamente è comunque possibile iniziare a godere del credito d'imposta quale bene ordinario.

05. MISURA DEL CREDITO D'IMPOSTA

Come detto il credito è riconosciuto in misura differenziata a seconda se si tratti di beni **materiali o immateriali** e se **ordinari** o beni **Industria 4.0** interconnessi.



NOTA BENE: La misura del credito d'imposta **è elevata al 15%** per gli investimenti in strumenti e dispositivi tecnologici destinati dall'impresa alla realizzazione di modalità di **lavoro agile.**

Vediamo ora le misure per i beni **Industria 4.0** suddividendoli in materiali e immateriali nelle seguenti tabelle.

Beni materiali 4.0 di cui all'allegato A legge 232/2016	Credito d'imposta del 50% per investimenti fino a 2,5 milioni ;
	Credito d'imposta del 30% per investimenti tra 2,5 milioni e 10 milioni ;
	Credito d'imposta del 10% per investimenti tra 10 milioni e 20 milioni .

Beni immateriali di cui all'allegato B legge 232/2016	Credito d'imposta del 20% per investimenti fino a 1 milione .
--	---

Il **credito è cedibile** come d'uso ormai nella normativa nazionale.

06. MISURA DEL CREDITO D'IMPOSTA

Il credito derivante da tali investimenti **non è soggetto**:

al limite annuale di utilizzazione dei crediti d'imposta da quadro RU, pari a 250.000,00 euro;
al limite generale annuale di compensazione nel modello F24, pari a 700.000,00 euro, elevato a 1 milione di euro per il 2020;
al divieto di compensazione dei crediti relativi ad imposte erariali in presenza di debiti iscritti a ruolo per ammontare superiore a 1.500,00 euro.

Lo stesso:

non concorre alla formazione della base imponibile ai fini delle imposte sul reddito, comprese le relative addizionali regionali e comunali;
non concorre alla determinazione del valore della produzione ai fini IRAP;
non rileva ai fini della determinazione del pro rata di deducibilità degli interessi passivi e delle spese generali.

Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile IRAP, **non porti al superamento del costo sostenuto**.

07. CESSIONE DEI BENI OGGETTO DI AGEVOLAZIONE, ANNOTAZIONE IN FATTURA, PERIZIA TECNICA ASSEVERATA, COMUNICAZIONE AL MISE

Se entro il **31 dicembre del secondo anno successivo** a quello di entrata in funzione o di avvenuta interconnessione i beni sono ceduti oppure sono destinati ad attività produttiva ubicata all'estero il credito d'imposta **dovrà essere corrispondentemente ridotto**, escludendo dall'originaria base di calcolo il relativo costo.

Nel caso di cessione a titolo oneroso il bene viene ceduto è **possibile evitare la rideterminazione del credito d'imposta** sostituendo il bene originario con un nuovo bene nuovo avente caratteristiche simili o superiori a quello ceduto.

Se, al contrario, non vi è tale sostituzione, il maggior credito d'imposta eventualmente già utilizzato in compensazione **deve essere direttamente riversato dal soggetto** entro il termine per il **versamento a saldo dell'imposta sui redditi** dovuta per il periodo d'imposta in cui si verificano le suddette ipotesi, senza applicazione di sanzioni e interessi.

Le fatture e gli altri documenti **relativi all'acquisto dei beni agevolati** devono contenere una annotazione del genere:

Bene destinatario delle agevolazioni di cui all'art. 1, commi da 1051 a 1063, della legge 30 dicembre 2020, n. 178

La fattura **priva di annotazione non è considerata idonea** e determina la revoca dell'agevolazione. Sui documenti cartacei l'annotazione deve essere apposta con inchiostro indelebile.

Relativamente ai beni cui all'Allegato **A e B della L. 232/2016**, le imprese sono inoltre tenute a produrre una perizia tecnica asseverata rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali o un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato da cui risulti che:

i beni possiedono caratteristiche tecniche tali da includerli negli elenchi di cui ai richiamati Allegati A e B

Per i beni di costo unitario **non superiore a 300.000 euro** la perizia può essere sostituita da una dichiarazione resa dal legale rappresentante dell'impresa.

Le imprese devono effettuare una comunicazione al Ministero dello Sviluppo economico, La comunicazione **andrà inviata a consuntivo**, vale a dire successivamente alla chiusura del periodo d'imposta in cui sono stati effettuati gli investimenti ammissibili alle discipline agevolative.

08. GLI ALLEGATI CITATI

ALLEGATO A

Beni funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello «Industria 4.0»

In vigore dal 01/03/2017

Modificato da: Decreto-legge del 29/12/2016 n. 243 Articolo 7 novies

Beni strumentali il cui funzionamento è controllato da sistemi computerizzati o gestito tramite opportuni sensori e azionamenti:

macchine utensili per asportazione,

macchine utensili operanti con laser e altri processi a flusso di energia (ad esempio plasma, waterjet, fascio di elettroni), elettroerosione, processi elettrochimici,

macchine e impianti per la realizzazione di prodotti mediante la trasformazione dei materiali e delle materie prime;

macchine utensili per la deformazione plastica dei metalli e altri materiali,

macchine utensili per l'assemblaggio, la giunzione e la saldatura, macchine per il confezionamento e l'imballaggio,

macchine utensili di de-produzione e riconfezionamento per recuperare materiali e funzioni da scarti industriali e prodotti di ritorno a fine vita (ad esempio macchine per il disassemblaggio, la separazione, la frantumazione, il recupero chimico),

robot, robot collaborativi e sistemi multi-robot,

macchine utensili e sistemi per il conferimento o la modifica delle caratteristiche superficiali dei prodotti o la funzionalizzazione delle superfici,
macchine per la manifattura additiva utilizzate in ambito industriale,
macchine, anche motrici e operatrici, strumenti e dispositivi per il carico e lo scarico, la movimentazione, la pesatura e la cernita automatica dei pezzi, dispositivi di sollevamento e manipolazione automatizzati, AGV e sistemi di convogliamento e movimentazione flessibili, e/o dotati di riconoscimento dei pezzi (ad esempio RFID, visori e sistemi di visione e mecatronici),

magazzini automatizzati interconnessi ai sistemi gestionali di fabbrica.

Tutte le macchine sopra citate devono essere dotate delle seguenti caratteristiche:

controllo per mezzo di CNC (Computer Numerical Control) e/o PLC (Programmable Logic Controller),

interconnessione ai sistemi informatici di fabbrica con caricamento da remoto di istruzioni e/o part program,

integrazione automatizzata con il sistema logistico della fabbrica o con la rete di fornitura e/o con altre macchine del ciclo produttivo,

interfaccia tra uomo e macchina semplici e intuitive,

rispondenza ai più recenti parametri di sicurezza, salute e igiene del lavoro.

Inoltre tutte le macchine sopra citate devono essere dotate di almeno due tra le seguenti caratteristiche per renderle assimilabili o integrabili a sistemi cyberfisici:

sistemi di telemanutenzione e/o telediagnosi e/o controllo in remoto,

monitoraggio continuo delle condizioni di lavoro e dei parametri di processo mediante opportuni set di sensori e adattività alle derive di processo,

caratteristiche di integrazione tra macchina fisica e/o impianto con la modellizzazione e/o la simulazione del proprio comportamento nello svolgimento del processo (sistema cyberfisico).

Costituiscono inoltre beni funzionali alla trasformazione tecnologica e/o digitale delle imprese secondo il modello «Industria 4.0» i seguenti:

dispositivi, strumentazione e componentistica intelligente per l'integrazione, la sensorizzazione e/o l'interconnessione e il controllo automatico dei processi utilizzati anche nell'ammodernamento o nel revamping dei sistemi di produzione esistenti.

Sistemi per l'assicurazione della qualità e della sostenibilità:

sistemi di misura a coordinate e no (a contatto, non a contatto, multi-sensore o basati su tomografia computerizzata tridimensionale) e relativa strumentazione per la verifica dei requisiti micro e macro geometrici di prodotto per qualunque livello di scala dimensionale

(dalla larga scala alla scala micro-metrica o nano-metrica) al fine di assicurare e tracciare la qualità del prodotto e che consentono di qualificare i processi di produzione in maniera documentabile e connessa al sistema informativo di fabbrica,

altri sistemi di monitoraggio in process per assicurare e tracciare la qualità del prodotto o del processo produttivo e che consentono di qualificare i processi di produzione in maniera documentabile e connessa al sistema informativo di fabbrica,

sistemi per l'ispezione e la caratterizzazione dei materiali (ad esempio macchine di prova materiali, macchine per il collaudo dei prodotti realizzati, sistemi per prove o collaudi non distruttivi, tomografia) in grado di verificare le caratteristiche dei materiali in ingresso o in uscita al processo e che vanno a costituire il prodotto risultante a livello macro (ad esempio caratteristiche meccaniche) o micro (ad esempio porosità, inclusioni) e di generare opportuni report di collaudo da inserire nel sistema informativo aziendale,

dispositivi intelligenti per il test delle polveri metalliche e sistemi di monitoraggio in continuo che consentono di qualificare i processi di produzione mediante tecnologie additive,

sistemi intelligenti e connessi di marcatura e tracciabilità dei lotti produttivi e/o dei singoli prodotti (ad esempio RFID - Radio Frequency Identification),

sistemi di monitoraggio e controllo delle condizioni di lavoro delle macchine (ad esempio forze, coppia e potenza di lavorazione; usura tridimensionale degli utensili a bordo macchina; stato di componenti o sotto-insiemi delle macchine) e dei sistemi di produzione interfacciati con i sistemi informativi di fabbrica e/o con soluzioni cloud,

strumenti e dispositivi per l'etichettatura, l'identificazione o la marcatura automatica dei prodotti, con collegamento con il codice e la matricola del prodotto stesso in modo da consentire ai manutentori di monitorare la costanza delle prestazioni dei prodotti nel tempo e di agire sul processo di progettazione dei futuri prodotti in maniera sinergica, consentendo il richiamo di prodotti difettosi o dannosi,

componenti, sistemi e soluzioni intelligenti per la gestione, l'utilizzo efficiente e il monitoraggio dei consumi energetici e idrici e per la riduzione delle emissioni,

filtri e sistemi di trattamento e recupero di acqua, aria, olio, sostanze chimiche, polveri con sistemi di segnalazione dell'efficienza filtrante e della presenza di anomalie o sostanze aliene al processo o pericolose, integrate con il sistema di fabbrica e in grado di avvisare gli operatori e/o di fermare le attività di macchine e impianti.

Dispositivi per l'interazione uomo macchina e per il miglioramento dell'ergonomia e della sicurezza del posto di lavoro in logica «4.0»:

banchi e postazioni di lavoro dotati di soluzioni ergonomiche in grado di adattarli in maniera automatizzata alle caratteristiche fisiche degli operatori (ad esempio caratteristiche biometriche, età, presenza di disabilità),
sistemi per il sollevamento/traslazione di parti pesanti o oggetti esposti ad alte temperature in grado di agevolare in maniera intelligente/ robotizzata/interattiva il compito dell'operatore,
dispositivi wearable, apparecchiature di comunicazione tra operatore/ operatori e sistema produttivo, dispositivi di realtà aumentata e virtual reality,
interfacce uomo-macchina (HMI) intelligenti che coadiuvano l'operatore a fini di sicurezza ed efficienza delle operazioni di lavorazione, manutenzione, logistica.

ALLEGATO B

(Articolo 1, comma 10)

Beni immateriali (software, sistemi e system integration, piattaforme e applicazioni) connessi a investimenti in beni materiali «Industria 4.0»

Software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la progettazione, definizione/qualificazione delle prestazioni e produzione di manufatti in materiali non convenzionali o ad alte prestazioni, in grado di permettere la progettazione, la modellazione 3D, la simulazione, la sperimentazione, la prototipazione e la verifica simultanea del processo produttivo, del pro-dotto e delle sue caratteristiche (funzionali e di impatto ambientale) e/o l'archiviazione digitale e integrata nel sistema informativo aziendale delle informazioni relative al ciclo di vita del prodotto (sistemi EDM, PDM, PLM, Big Data Analytics),

software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la progettazione e la riprogettazione dei sistemi produttivi che tengano conto dei flussi dei materiali e delle informazioni,

software, sistemi, piattaforme e applicazioni di supporto alle decisioni in grado di interpretare dati analizzati dal campo e visualizzare agli operatori in linea specifiche azioni per migliorare la qualità del prodotto e l'efficienza del sistema di produzione,

software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la gestione e il coordinamento della produzione con elevate caratteristiche di integrazione delle attività di servizio, come la logistica di fabbrica e la manutenzione (quali ad esempio sistemi di comunicazione intra-fabbrica, bus di campo/ fieldbus, sistemi SCADA, sistemi MES, sistemi CMMS, soluzioni innovative con caratteristiche riconducibili ai paradigmi dell'IoT e/o del cloud computing),

software, sistemi, piattaforme e applicazioni per il monitoraggio e controllo delle condizioni di lavoro delle macchine e dei sistemi di produzione interfacciati con i sistemi informativi di fabbrica e/o con soluzioni cloud,

software, sistemi, piattaforme e applicazioni di realtà virtuale per lo studio realistico di componenti e operazioni (ad esempio di assemblaggio), sia in contesti immersivi o solo visuali,

software, sistemi, piattaforme e applicazioni di reverse modeling and engineering per la ricostruzione virtuale di contesti reali, software, sistemi, piattaforme e applicazioni in grado di comunicare e condividere dati e informazioni sia tra loro che con l'ambiente e gli attori circostanti (Industrial Internet of Things) grazie ad una rete di sensori intelligenti interconnessi,

software, sistemi, piattaforme e applicazioni per il dispatching delle attività e l'instradamento dei prodotti nei sistemi produttivi,

software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la gestione della qualità a livello di sistema produttivo e dei relativi processi,

software, sistemi, piattaforme e applicazioni per l'accesso a un insieme virtualizzato, condiviso e configurabile di risorse a supporto di processi produttivi e di gestione della produzione e/o della supply chain (cloud computing),

software, sistemi, piattaforme e applicazioni per industrial analytics dedicati al trattamento ed all'elaborazione dei big data provenienti dalla sensoristica IoT applicata in ambito industriale (Data Analytics & Visualization, Simulation e Forecasting),

software, sistemi, piattaforme e applicazioni di artificial intelligence & machine learning che consentono alle macchine di mostrare un'abilità e/o attività intelligente in campi specifici a garanzia della qualità del processo produttivo e del funzionamento affidabile del macchinario e/o dell'impianto,

software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la produzione automatizzata e intelligente, caratterizzata da elevata capacità cognitiva, interazione e adattamento al contesto, autoapprendimento e riconfigurabilità (cybersystem),

software, sistemi, piattaforme e applicazioni per l'utilizzo lungo le linee produttive di robot, robot collaborativi e macchine intelligenti per la sicurezza e la salute dei lavoratori, la qualità dei prodotti finali e la manutenzione predittiva,

software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la gestione della realtà aumentata tramite wearable device, software, sistemi, piattaforme e applicazioni per dispositivi e nuove interfacce tra uomo e macchina che consentano l'acquisizione, la veicolazione e l'elaborazione di informazioni in formato vocale, visuale e tattile,

software, sistemi, piattaforme e applicazioni per l'intelligenza degli impianti che garantiscano meccanismi di efficienza energetica e di decentralizzazione in cui la produzione e/o lo stoccaggio di energia possono essere anche demandate (almeno parzialmente) alla fabbrica,

software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la protezione di reti, dati, programmi, macchine e impianti da attacchi, danni e accessi non autorizzati (cybersecurity),

software, sistemi, piattaforme e applicazioni di virtual industrialization che, simulando virtualmente il nuovo ambiente e caricando le informazioni sui sistemi cyberfisici al termine di tutte le verifiche, consentono di evitare ore di test e di fermi macchina lungo le linee produttive reali.

ALLEGATO 3

Legge 208/2015 - Allegato 3 (articolo 1, comma 93)

Gruppo V Industrie manifatturiere alimentari	Specie 19 – Imbottigliamento di acque minerali naturali	Condutture	8,0%
Gruppo XVII Industrie dell'energia elettrica del gas e dell'acqua	Specie 2/b – Produzione e distribuzione di gas naturale	Condotte per usi civili (reti urbane)	8,0%
Gruppo XVII Industrie dell'energia elettrica del gas e dell'acqua	Specie 4/b – Stabilimenti termali, idotermali	Condutture	8,0%
Gruppo XVII Industrie dell'energia elettrica del gas e dell'acqua	Specie 2/b – Produzione e distribuzione di gas naturale	Condotte dorsali per trasporto a grandi distanze dai centri di produzione	10,0%

<p>Gruppo XVII Industrie dell'energia elettrica del gas e dell'acqua</p>	<p>Specie 2/b – Produzione e distribuzione di gas naturale</p>	<p>Condotte dorsali per trasporto a grandi distanze dai giacimenti acquiferi; condotte di derivazione e di allacciamento</p>	<p>12,0%</p>
<p>Gruppo XVIII Industrie dei trasporti e delle telecomunicazioni</p>	<p>Specie 4 e 5 – Ferrovie, compreso l'esercizio di binari di raccordo per conto terzi, l'esercizio di vagoni letto e ristorante. Tramvie interurbane, urbane e suburbane, ferrovie metropolitane, filovie, funicolari, funivie, slittovie ed ascensori</p>	<p>Materiale rotabile, ferroviario e tramviario (motrici escluse) ad eccezione dei macchinari e delle attrezzature, anche circolanti su rotaia, necessari all'esecuzione di lavori di manutenzione e costruzione di linee ferroviarie e tramviarie</p>	<p>7,5%</p>
<p>Gruppo XVIII Industrie dei trasporti e delle telecomunicazioni</p>	<p>Specie 1, 2 e 3 – Trasporti aerei, marittimi, lacuali, fluviali e lagunari</p>	<p>Aereo completo di equipaggiamento (compreso motore a terra e salvo norme a parte in relazione ad esigenze di sicurezza)</p>	<p>12,0%</p>